



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 10.03.1998
COM(1998) 88 def.

98/ 0062 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine

(versione codificata)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'“Europa dei cittadini”, la Commissione annette grande importanza alla semplificazione e alla chiarezza del diritto comunitario onde renderlo più accessibile e comprensibile al cittadino; in tal modo gli si aprono nuove possibilità e gli vengono riconosciuti diritti specifici di cui potersi avvalere.

Tuttavia il suddetto obiettivo non potrà venir conseguito fintantoché sussista un numero eccessivo di disposizioni che, essendo state modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, si trovano sparpagliate in parte nell'atto originario ed in parte negli atti modificativi successivi. Questa situazione rende necessario un lavoro di ricerca e di raffronto di numerosi atti per identificare le disposizioni in vigore.

Ne consegue che la chiarezza e la trasparenza del diritto comunitario dipendono anche dalla codificazione della regolamentazione che ha costituito oggetto di numerose modifiche.

2. Con la decisione del 1° aprile 1987, la Commissione ha dato istruzioni ai suoi servizi di procedere alla codificazione costitutiva od ufficiale degli atti giuridici al più tardi dopo la decima modifica ad essi apportata, sottolineando che si trattava di una regola minima, poiché nell'interesse della chiarezza e della corretta comprensione della legislazione comunitaria i servizi dovrebbero tentare di codificare i testi di cui sono responsabili ad intervalli ancora più brevi.
3. Le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo, nel dicembre 1992, hanno confermato questi imperativi, sottolineando quanto sia importante la codificazione costitutiva od ufficiale che offre certezza giuridica quanto al diritto applicabile ad una determinata fattispecie in un determinato momento.
La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.
Dal momento che in sede di codificazione costitutiva od ufficiale nessuna modifica di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, con accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994, hanno convenuto di optare per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti codificati.
4. La presente proposta di codificazione ⁽¹⁾ del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, è intesa a rendere possibile tale codificazione. Il nuovo regolamento si sostituirà ai vari regolamenti oggetto dell'operazione di codificazione ⁽²⁾; rispetterà totalmente la sostanza dei testi codificati, limitandosi a raggrupparli apportandovi solo quei ritocchi formali che sono necessari alla stessa operazione di codificazione.
5. La presente proposta di codificazione è stata elaborata sulla base di un testo coordinato del regolamento (CEE) n. 3013/89 e degli atti modificativi, realizzato, in tutte le lingue ufficiali, mediante il sistema informatico dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee previsto nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio di Edimburgo. La precedente numerazione degli articoli è stata conservata per agevolare la lettura e viene indicata a margine, mentre la nuova numerazione figura sopra il testo degli articoli; la corrispondenza fra le due numerazioni è indicata in un'apposita tabella figurante all'allegato II, parte A, del regolamento codificato.

⁽¹⁾ Iscritta nel programma legislativo per il 1997.

⁽²⁾ Allegato II, parte B, della presente proposta.

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. .../... DEL CONSIGLIO
del ...

relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

- | | | | |
|----|--|----|---------|
| 1) | considerando che il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽³⁾ , è stato modificato a più riprese e in maniera sostanziale ⁽⁴⁾ ; che, a fini di razionalità e chiarezza, occorre procedere alla codificazione di tale regolamento; | 1. | 3013/89 |
| 2) | considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli la quale può assumere diverse forme secondo i prodotti; | 3. | |
| 3) | considerando che, per conseguire gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, in particolare stabilizzare i mercati ed assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata, è necessario mantenere determinate misure che permettano di agevolare l'adattamento dell'offerta alle esigenze del mercato; che occorre, in particolare, prevedere ancora la concessione di un premio ai produttori comunitari di carni ovine e caprine per compensare la loro perdita di reddito, nonché misure d'intervento; | 7. | |
| 4) | considerando che occorre prevedere la fissazione di un prezzo di base, sia per determinare il livello a partire dal quale devono essere applicate misure d'intervento, sia per proteggere il mercato comunitario dalle fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale per alcuni prodotti del settore; | | |

⁽¹⁾

⁽²⁾

⁽³⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/96 (GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 25).

⁽⁴⁾ Cfr. allegato II, parte B.



5)	considerando che l'importo del premio da concedere ai produttori, fissato in base ad una perdita di reddito unica comunitaria, deve tener conto della differente specializzazione dei sistemi di produzione nella Comunità; che, per limitare l'aumento del costo in termini di bilancio in questo settore, è stato necessario prevedere di limitare il premio a tasso intero a 1 000 capi per produttore nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ , ed a 500 capi per produttore nelle altre zone; che per un aumento di animali superiore a tali cifre si continuerà a versare il premio al tasso ridotto del 50 %;	4.	3013/89 (adattato)
6)	considerando che è opportuno, per motivi di buona gestione amministrativa, di far coincidere la data limite per il versamento del premio con la fine dell'esercizio finanziario;	2.	2069/92 (adattato)
7)	considerando che la tendenza all'aumento del patrimonio ovino nella Comunità ha per effetto una sensibile diminuzione dei prezzi, con gravi conseguenze per l'equilibrio del mercato; che tale evoluzione, pur essendo stata parzialmente frenata dalle varie misure introdotte, soprattutto nel settore dei prezzi e degli stabilizzatori, ha tuttavia avuto per conseguenza un aumento della produzione e delle spese del FEAOG;	3.	(adattato)
8)	considerando che è quindi opportuno imporre, con riserva di disposizioni particolari applicabili alle associazioni di produttori, un limite individuale per produttore in base al totale dei premi concessi a ciascun produttore nella campagna 1991;	4.	(adattato)
9)	considerando che, al fine di tenere conto di talune tendenze della produzione nella Comunità, è tuttavia opportuno applicare al suddetto totale un coefficiente fissato per ciascuno Stato membro e che riflette il rapporto fra il numero totale di animali ammissibili all'inizio del 1989, 1990 o 1991 e il numero totale di animali ammissibili che hanno dato diritto al premio nella campagna di commercializzazione 1991; che, tuttavia, devono essere previste disposizioni particolari per la Germania per tener conto di taluni problemi specifici dei nuovi <i>Länder</i> ;	5.	(adattato)
10)	considerando che i nuovi produttori, nonché i produttori già esistenti il cui patrimonio ovino di riferimento non corrisponde alla normale evoluzione delle mandrie, non devono essere esclusi dal diritto al premio; che è opportuno, a tal uopo, prevedere una riserva nazionale costituita inizialmente mediante un prelievo forfettario sui limiti individuali di tutti i produttori; che occorre adottare provvedimenti per aumentare la riserva nelle zone meno favorite;	6.	(adattato)

⁽¹⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1, direttiva sostituita dal regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio (GU n. L 142 del 2. 6. 1997, pag. 1).



11)	considerando che talune evoluzioni della produzione possono essere rese necessarie da eventuali modifiche del patrimonio o delle capacità di produzione dei beneficiari; che è opportuno prevedere che i diritti acquisiti in materia di limiti individuali possano, a talune condizioni, essere trasferiti ad altri produttori; che per dare al sistema del trasferimento la massima flessibilità possibile conviene consentire che il trasferimento dei diritti possa aver luogo anche senza trasferimento dell'azienda; che conviene assoggettare il trasferimento a norme che consentano che taluni diritti vengano ceduti senza versamento alla riserva nazionale per poter attribuire, in particolare, diritti a nuovi produttori;	7.	2069/92 (adattato)
12)	considerando che, per tener conto del fatto che ai produttori può essere consentito di ridurre la loro produzione per un periodo limitato, conviene autorizzare gli Stati membri a prevedere la possibilità di un trasferimento temporaneo dei diritti al premio;	8.	(adattato)
13)	considerando che è opportuno creare un legame fra le zone o località sensibili e la produzione ovina e caprina, al fine di assicurarne il mantenimento, soprattutto nelle zone in cui non esistono attività alternative;	9.	
14)	considerando che la fissazione di limiti individuali del premio per produttori limita il numero delle pecore e delle capre che possono beneficiare del premio;	2.	233/94 (adattato)
15)	considerando che questa misura rende i limiti per capo inutili ai fini della determinazione dell'importo del premio da pagare nel settore in questione, senza pregiudicare il diritto ai premi di cui i produttori già fruiscono; che conviene pertanto prevedere la possibilità di rettificare i limiti individuali;	3.	
16)	considerando che la concessione di un limite individuale per produttore, relativamente all'ottenimento di un diritto al premio, può porre difficoltà di carattere amministrativo nel caso di alcune associazioni di produttori, in particolare per le aziende familiari, all'atto del trasferimento dei diritti al premio tra i soci di dette associazioni; che per ragioni di corretta gestione amministrativa è opportuno prevedere la possibilità, a determinate condizioni, di esentare alcune associazioni dal versamento alla riserva nazionale della percentuale di diritti prevista in caso di trasferimento dei diritti senza trasferimento dell'azienda; che tale disposizione non deve comportare un aumento dei diritti individuali attualmente attribuiti in ciascuno Stato membro, né permettere che si formino nuove associazioni di produttori al solo scopo di eludere l'obbligo di versamento nella riserva nazionale della percentuale di diritti prevista in caso di trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda;	2.	1265/95 (adattato)

17)	considerando che il limite individuale è stato stabilito, in base al totale dei premi concessi per la campagna 1991 a ciascun produttore; che in Italia e in Grecia, poiché la campagna 1991 costituiva un anno di transizione tra due diversi regimi di premio, alcuni produttori non sono stati in grado di presentare una domanda di premio per tale campagna per il corrispondente numero di capi ammissibili; che si è quindi rivelato opportuno, per porre rimedio a tale situazione, creare per l'Italia, da un lato, e per la Grecia, dall'altro, una riserva speciale corrispondente al numero massimo stimato di diritti potenziali di cui i produttori avrebbero potuto avvalersi; che a tal fine è appropriato disporre che, in una prima fase, le autorità competenti dei suddetti due Stati membri possano concedere nuovi diritti limitatamente alla riserva speciale suddetta e, in seguito, subordinatamente alla verifica, da parte della Commissione, della corretta ripartizione dei diritti concessi nell'ambito di tale riserva speciale, soprattutto nelle regioni maggiormente colpite da tale situazione, che la riserva nazionale sia aumentata per l'Italia e per la Grecia di un numero di diritti corrispondenti alla somma dei nuovi diritti attribuiti, con efficacia a decorrere dalla campagna 1995;	3.	1265/95
18)	considerando che occorre precisare a quali condizioni la Germania può adottare disposizioni speciali per tener conto dei problemi specifici che sussistono nei nuovi <i>Länder</i> ;	1.	1589/96 (adattato)
19)	considerando che può risultare necessario applicare alcune misure transitorie per consentire un passaggio agevole dal regime in vigore nei territori dei nuovi <i>Länder</i> al regime di premio applicabile nel resto della Comunità;	2.	
20)	considerando che nel quadro della produzione di carni ovine e caprine la tutela dell'ambiente è diventata un fattore importante da prendere in considerazione; che gli Stati membri devono pertanto avere la possibilità di ridurre o sopprimere i pagamenti inerenti al regime del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine se il produttore interessato non rispetta pienamente le norme in materia ambientale adottate dagli Stati membri, fermo restando il principio della proporzionalità;	4.	233/94
21)	considerando che, relativamente alle misure d'intervento, è opportuno prevedere che esse abbiano la forma di aiuti all'ammasso privato, dato che sono le misure che meno si ripercuotono sulla normale commercializzazione dei prodotti;	5.	3013/89

22)	considerando che in generale, qualora siano raggiunti determinati criteri in materia di prezzi di mercato, la concessione degli aiuti all'ammasso privato deve essere decisa nell'ambito di una procedura di gara; che, tuttavia, la concessione di aiuti all'ammasso privato nell'ambito di una fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto potrebbe migliorare l'efficacia della misura di aiuto all'ammasso privato qualora un ricorso urgente a questo si rivelasse necessario nel caso di una situazione di mercato particolarmente difficile in una o più zone di quotazione; che è quindi necessario autorizzare la Commissione a far ricorso alla procedura di fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto qualora sia constatata tale situazione di mercato, anche se i criteri in materia di prezzi di mercato di cui sopra non siano stati raggiunti;	3.	1589/96 (adattato)
23)	considerando che l'obiettivo del premio suddetto è di garantire un reddito equo al produttore; che tuttavia, tenuto conto delle possibilità di smercio sul mercato comunitario nonché degli impegni internazionali della Comunità, è necessario non incoraggiare la produzione di carni ovine e caprine non appena il numero di animali supera il livello stabilito secondo la situazione del mercato; che è opportuno disporre a tale scopo una diminuzione della garanzia prevista dalle misure in oggetto; che è opportuno fissare il livello massimo garantito al livello raggiunto dal patrimonio ovino il 31 dicembre 1987 nelle regioni considerate e prevedere la sua revisione entro un determinato periodo;	6.	3013/89
24)	considerando che l'introduzione dei limiti individuali per produttore per la concessione del premio, mantenendo l'attuale livello delle mandrie, dovrebbe ridurre sensibilmente i rischi di bilancio; che è pertanto opportuno fissare il coefficiente di riduzione del prezzo di base di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento al livello deciso per la campagna 1990;	10.	2069/92 (adattato)
25)	considerando che un regime degli scambi, che si aggiunge ad un regime dei prezzi, dei premi e degli interventi e che comporti un regime di dazi all'importazione può, in principio, stabilizzare il mercato comunitario; che questo regime degli scambi si fonda sugli accordi siglati nel quadro delle negoziazioni commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, di seguito denominati «accordi GATT»;		

26)	considerando che le autorità competenti devono essere messe nelle condizioni di seguire permanentemente l'andamento degli scambi, al fine di poter valutare l'evoluzione del mercato ed applicare eventualmente le misure previste nel presente regolamento che questa necessità; che, a tale fine, è opportuno prevedere la concessione di certificati di importazione e, se del caso, di esportazione, unitamente alla costituzione di una garanzia che assicuri la realizzazione delle operazioni per le quali tali certificati sono richiesti;	11.	3013/89 (adattato)
27)	considerando che, al fine di evitare o reprimere gli effetti pregiudizievoli sul mercato nella Comunità che possono risultare dalle importazioni di certi prodotti agricoli, l'importazione di uno o più di questi prodotti deve essere assoggettata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, nel caso in cui determinate condizioni si verifichino;		
28)	considerando che è opportuno attribuire alla Commissione la competenza di aprire e gestire i contingenti tariffari derivanti degli accordi GATT, in determinate condizioni;		
29)	considerando che, per completare il sistema sopra descritto, si deve prevedere la possibilità, nella misura necessaria al suo buon funzionamento, di regolamentare il ricorso al regime detto del traffico di perfezionamento attivo o passivo e, a seconda della situazione sul mercato, vietare interamente o parzialmente tale ricorso;	13.	3013/89 (adattato)
30)	considerando che il regime dei dazi doganali o dei prelievi consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; che, tuttavia, il meccanismo dei prezzi e dei dazi doganali può, in circostanze eccezionali, rivelarsi inefficace; che, per non lasciare, in simili casi, il mercato comunitario indifeso contro le perturbazioni che rischiano di derivarne, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie; che tali misure devono essere in conformità con gli obblighi derivanti dagli accordi GATT;	14.	(adattato)
31)	considerando che è opportuno prevedere la possibilità di adottare misure quando il mercato della Comunità subisce o potrebbe subire perturbazioni a causa di un aumento notevole dei prezzi; che la situazione del mercato richiede di estendere tale possibilità al caso di una diminuzione notevole dei prezzi;	1.	1855/74 (adattato)
32)	considerando che le restrizioni alla libera circolazione, risultanti dall'applicazione di misure destinate a combattere la propagazione delle malattie degli animali, possono provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri; che occorre prevedere la possibilità di applicare misure eccezionali di sostegno del mercato, intese a rimediare alla situazione;	15.	3013/89
33)	considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;	16.	

34)	considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;	17.	3013/89
35)	considerando che la concessione di determinati aiuti pregiudicherebbe il buon funzionamento del mercato interno basato su un regime di prezzi comuni; che conviene perciò estendere al settore delle carni ovine e caprine la validità delle disposizioni del trattato che consentono di vagliare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili col mercato comune;	18.	(adattato)
36)	considerando che le spese occasionate agli Stati membri dal rispetto degli obblighi inerenti all'applicazione del presente regolamento incombono alla Comunità, conformemente al regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾ ,	20.	(adattato)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(¹) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1).

CAPO I
Ambito di applicazione

3013/89
(adattato)

Articolo 1

3890/92 art. 5.1

Articolo 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine comporta un regime dei prezzi e un regime degli scambi e disciplina i prodotti seguenti:

(adattato)

Codice NC	Designazione delle merci
a) 0104 10 30	Agnelli (non ancora usciti dall'anno)
0104 10 80	Altri animali vivi della specie ovina, diversi dai riproduttori di razza pura
0104 20 90	Animali vivi della specie caprina, diversi dai riproduttori di razza pura
0204	Carni di animali delle specie ovina e caprina, fresche, refrigerate o congelate
0210 90 11	Carni di animali della specie ovina e caprina, non disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate
0210 90 19	Carni di animali delle specie ovina e caprina, disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate
b) 0104 10 10	Animali vivi della specie ovina, riproduttori di razza pura
0104 20 10	Animali vivi della specie caprina, riproduttori di razza pura
0206 80 99	Frattaglie commestibili di animali della specie ovina e caprina, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
0206 90 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
0210 90 60	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate
<u>ex 1502 00 90</u>	Grassi di animali delle specie ovina e caprina, <u>diverse da quelle figuranti al n. 1503</u>
c) <u>1602 90 72</u> <u>1602 90 74</u>	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o caprini, non cotte; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte
d) <u>1602 90 76</u> <u>1602 90 78</u>	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini

1096/94 art. 1.2 – 1734/96 art. 1

1734/96 art. 1

1734/96 art. 1

CAPO II
Regime dei prezzi, dei premi e degli interventi

Articolo 2

Per incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali atte a facilitare l'adattamento dell'offerta alle esigenze del mercato, possono essere adottate le seguenti misure comunitarie per i prodotti di cui all'articolo 1:

- a) misure intese a consentire un migliore orientamento dell'allevamento;
- b) misure intese a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;
- c) misure intese a migliorare la qualità;
- d) misure intese a consentire l'elaborazione di previsioni a breve e lungo termine in base alla conoscenza dei mezzi di produzione impiegati;
- e) misure intese ad agevolare l'accertamento dell'andamento dei prezzi sul mercato.

Le norme generali concernenti tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.

Articolo 3

1. In base alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, viene fissato ogni anno, per la campagna di commercializzazione successiva, un prezzo di base per le carcasce ovine fresche o refrigerate.

2. Il prezzo di base viene fissato tenendo conto in particolare degli elementi seguenti:

- a) situazione del mercato nel settore delle carni ovine durante l'anno in corso;
- b) prospettive di sviluppo della produzione e del consumo di carni ovine;
- c) costi di produzione delle carni ovine;
- d) situazione del mercato negli altri settori di prodotti animali e, più particolarmente, in quello delle carni bovine;
- e) esperienza acquisita.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa dei prezzi di base stagionalizzati per tenere conto delle normali oscillazioni stagionali normali del mercato comunitario delle carni ovine.

3. Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la campagna di commercializzazione inizia il primo lunedì di gennaio e termina l'anno successivo alla vigilia dello stesso giorno.

3013/89
(adattato)

Titolo I

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

1. Un prezzo medio ponderato settimanale delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, viene constatato sui mercati rappresentativi della Comunità; esso è calcolato in base ai prezzi rilevati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuna zona di quotazione della qualità tipo comunitaria di carcasse ovine fresche o refrigerate, in considerazione dell'importanza relativa della produzione totale di carni ovine di ciascuna zona di quotazione.

Per zona di quotazione si intende:

- la Gran Bretagna,
- l'Irlanda del Nord,
- ogni altro Stato membro considerato separatamente.

2. La quotazione comunitaria della qualità tipo di cui al paragrafo 1 rappresenta la produzione mediamente più diffusa nella Comunità per gli allevamenti specializzati nella produzione ovina che producono agnelli pesanti.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione:

- determina la qualità tipo,
- elabora una definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti.

3. È considerato produttore di agnelli leggeri qualsiasi produttore di ovini che commercializzi latte di pecora o prodotti lattiero-caseari a base di latte di pecora. Tutti gli altri produttori di ovini sono considerati produttori di agnelli pesanti.

4. Gli Stati membri instaurano, in modo soddisfacente per la Commissione ed al più tardi per la campagna di commercializzazione 1991, un dispositivo atto a distinguere i produttori di agnelli pesanti da quelli di agnelli leggeri.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 25.

Articolo 5

1. Un premio è concesso nella misura necessaria per compensare la perdita di reddito dei produttori di carni ovine nella Comunità nel corso di una campagna di commercializzazione.

A tale scopo viene determinata una perdita di reddito unica che rappresenta, per 100 kg, peso carcassa, l'eventuale differenza tra il prezzo di base di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e la media aritmetica dei prezzi di mercato settimanali constatati conformemente all'articolo 4.

3013/89

Articolo 4

(adattato)

(adattato)

Articolo 5

2. L'importo del premio pagabile per pecora ai produttori di agnelli pesanti di cui all'articolo 4, paragrafo 3 è ottenuto applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 1 del presente articolo un coefficiente che esprime, per tutta la Comunità, la produzione media annua normale di carni di agnelli pesanti per pecora produttrice di tali agnelli, espressa in 100 kg, peso carcassa.

3013/89

(adattato)

3. L'importo del premio pagabile per pecora ai produttori di agnelli leggeri di cui all'articolo 4, paragrafo 3 è ottenuto applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 1 del presente articolo un coefficiente che rappresenta l'80 % del coefficiente determinato conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

2069/92 art. 1.1

4. Ciascun produttore riscuoterà il premio calcolato per la categoria in cui è classificato. Tuttavia, se un produttore che commercializza latte o prodotti lattiero-caseari derivati dal latte di pecora può dimostrare che almeno il 40 % degli agnelli nati nel suo allevamento viene ingrassato per ottenere carcasse pesanti a scopo di macellazione, potrà, dietro sua richiesta, beneficiare del premio corrispondente alla categoria pesante, proporzionalmente al numero di agnelli nati nel suo allevamento che vengono ingrassati per ottenere carcasse pesanti.

5. Un premio è concesso per compensare una perdita di reddito dei produttori di carni caprine:

(adattato)

- a) da un lato, nelle zone di cui all'allegato I,
- b) dall'altro, nelle zone di montagna ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/97, diverse dalle zone di cui all'allegato I del presente regolamento, purché sia constatato, secondo la procedura di cui all'articolo 25, che la produzione di queste zone soddisfa i criteri seguenti:
 - l'allevamento di capre deve essere principalmente orientato alla produzione di carni caprine;
 - le tecniche di allevamento dei caprini e degli ovini devono essere della stessa natura.

L'importo del premio pagabile per capra è pari all'80 % del premio pagabile per pecora conformemente al paragrafo 2.

2069/92 art. 1.1

6. Prima della fine di ogni semestre, la Commissione, in base alla procedura di cui all'articolo 25, procede alla stima della perdita di reddito prevedibile per l'intera campagna e dell'importo prevedibile del premio.

Sulla base di questa perdita di reddito stimata, gli Stati membri sono autorizzati a versare a tutti i loro produttori un acconto semestrale pari al 30 % del premio previsto.

Gli Stati membri possono prevedere che questi due acconti saranno oggetto di un unico versamento ai produttori a decorrere dalla fine del secondo semestre.

3013/89

L'importo del premio definitivo è fissato immediatamente dopo la fine della campagna in questione e non oltre il 31 marzo. Entro il 15 ottobre dello stesso anno si procede, se del caso, al versamento del saldo.

2069/92 art. 1.1

Il premio è versato al produttore beneficiario in funzione del numero di pecore e/o di capre presenti nell'azienda per un periodo minimo da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 25.

3013/89

7. Fino alla fine della campagna di commercializzazione 1994, il premio ai produttori di carni ovine e caprine di cui all'articolo 5 viene corrisposto al tasso intero entro il limite di 1000 capi per produttore nelle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE ed entro il limite di 500 capi per produttore nelle altre zone.

233/94 art. 1.1

(adattato)

Al di là dei limiti di cui al primo comma, l'importo del premio pagabile è fissato, fino alla campagna 1994, al 50 % dell'importo che sarà calcolato.

Nel caso di gruppi, associazioni o altre forme di cooperazione tra produttori, i limiti di cui al primo comma sono applicati individualmente a ciascuno dei produttori associati.

8. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali del regime previsto dal presente articolo, segnatamente le definizioni di produttore beneficiario del premio, pecora che dà diritto al premio e capra che dà diritto al premio nelle zone di cui al paragrafo 5.

3013/89

Il Consiglio, che delibera secondo la stessa procedura:

- può estendere la concessione del premio ad alcune femmine di razze di montagna, allevate in zone ben determinate, caratterizzate da condizioni di produzione particolarmente difficili, le quali non rispondono alla definizione delle pecore che danno diritto al premio; in questo caso, l'importo unitario del premio pagabile per queste femmine è pari al 70 % di quello fissato per pecora che dà diritto al premio, conformemente al paragrafo 2;
- può stabilire che il premio sia concesso soltanto ai produttori che detengono un numero minimo di pecore e, per le zone di cui al paragrafo 5, un numero minimo di pecore e/o di capre.

9. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 25:

- fissa, se del caso, i premi pagabili per pecora ai produttori di cui ai paragrafi 2 e 3, per femmina di razze di montagna ai sensi del paragrafo 8, nonché per capra per le zone di cui al paragrafo 5,
- fissa per ogni campagna, e per la durata della medesima, i coefficienti di cui al paragrafo 2,
- adotta le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative alla presentazione delle domande di premio e al versamento di quest'ultimo.

10. Le spese effettuate nell'ambito del regime previsto dal presente articolo sono considerate come facenti parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli.

3013/89

Articolo 6

1. Ai fini della concessione del premio di cui all'articolo 5 è instaurato un limite individuale per produttore.

Per i produttori che hanno beneficiato della concessione del premio prima della campagna 1992, il premio è versato a titolo della campagna 1993 e delle campagne successive nei limiti del numero di animali per i quali il premio è stato versato a titolo della campagna 1991, applicando a tale numero il coefficiente di cui al paragrafo 5.

Tuttavia, qualora questo coefficiente sia superiore a 1, gli Stati membri possono decidere di utilizzare, in tutto o in parte, il numero supplementare dei diritti al premio che ne risultano per alimentare la riserva nazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

I limiti sono ridotti in maniera tale che possa essere costituita la riserva nazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2. In caso di circostanze naturali che hanno determinato il mancato versamento o un versamento ridotto del premio per la campagna 1991, è preso in considerazione il numero di capi corrispondente ai versamenti effettuati nella campagna più vicina. In caso di mancato versamento o di versamento ridotto del premio per la campagna 1991 a seguito dell'applicazione delle sanzioni a tal fine previste, è preso in considerazione il numero di capi constatato all'atto del controllo che ha dato luogo a dette sanzioni.

3. In caso di gruppi di associazioni o altre forme di cooperazione fra produttori, i limiti di cui al paragrafo 1 sono applicati individualmente a ciascuno dei produttori associati secondo la regola seguente:

2069/92 art. 1.2

(adattato)

Articolo 5 bis

- a) nel caso in cui il criterio di ripartizione del patrimonio ovino previsto all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2385/91 della Commissione ⁽¹⁾ sia stato comunicato dall'associazione di produttori all'autorità competente a titolo della campagna 1991, conformemente all'articolo 4 del suddetto regolamento, i limiti sono fissati per ciascun produttore sulla base di detto criterio di ripartizione;
- b) nel caso in cui il criterio di ripartizione previsto alla lettera a) non sia stato comunicato dall'associazione di produttori a titolo della campagna 1991, il premio è versato all'associazione nei limiti del numero di animali per i quali il premio è stato concesso all'associazione a titolo della campagna 1991 e secondo le regole definite al paragrafo 1. Un limite individuale è fissato per ciascun produttore a titolo della campagna 1993, secondo il criterio di ripartizione comunicato dall'associazione.

2069/92 art. 1.2
(adattato)

In caso di ulteriori modifiche della composizione dell'associazione, per il versamento del premio all'associazione si tiene conto della contabilizzazione dei limiti individuali di ciascun produttore che ha aderito all'associazione o l'ha abbandonata.

4. Il diritto al premio è disciplinato dalle seguenti regole:

(adattato)

- a) il premio spetta ai produttori che lo hanno ottenuto a titolo della campagna 1991 e che hanno presentato una domanda di premio anche a titolo della campagna 1992.
- b) Se un produttore vende o cede altrimenti la sua azienda, egli può trasferire tutti i suoi diritti al premio al suo successore nell'azienda.

Il produttore può anche trasferire, in tutto o in parte, i suoi diritti ad altri produttori, senza trasferimento dell'azienda. La Commissione può stabilire, secondo la procedura prevista all'articolo 25, le norme specifiche relative al numero minimo che può formare oggetto di un trasferimento parziale.

In caso di trasferimento senza trasferimento dell'azienda, una parte dei diritti al premio trasferiti, entro un limite del 15 %, è ceduta, senza compenso, alla riserva nazionale dello Stato membro in cui l'azienda è situata, ai fini di una distribuzione gratuita a nuovi produttori o ad altri produttori prioritari di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

⁽¹⁾ GU n. L 219 del 7. 8. 1991, pag. 15.

Tuttavia, a decorrere dalla campagna 1995, il terzo comma non si applica, in caso di trasferimenti di diritti tra soci di una stessa associazione, alle associazioni di produttori rispondenti ai requisiti che la Commissione deve fissare secondo la procedura di cui all'articolo 25.

Tali requisiti dovranno almeno prendere in considerazione:

- lo statuto dei membri dell'associazione;
 - la durata d'appartenenza e la durata di partecipazione dei membri all'associazione;
 - la composizione dell'associazione,
- nella misura necessaria per non mettere in pericolo l'applicazione del terzo comma.

1265/95 art. 1.1
(adattato)

c) Gli Stati membri:

- prendono le misure necessarie per evitare che diritti al premio vengano trasferiti fuori dalle zone sensibili o regioni in cui la produzione ovina è particolarmente importante per l'economia locale;
- possono prevedere che i trasferimenti dei diritti senza trasferimento dell'azienda sono effettuati o direttamente fra i produttori o per l'intermediario della riserva nazionale.

2069/92 art. 1.2

d) Gli Stati membri possono autorizzare, prima di una data da stabilirsi, cessioni temporanee di una parte dei diritti al premio che il produttore avente diritto non intende utilizzare.

e) I diritti al premio trasferiti o temporaneamente ceduti ad un produttore si sommano a quelli che gli sono stati attribuiti inizialmente.

(adattato)

f) La Commissione adotta le norme di attuazione del presente paragrafo secondo la procedura prevista all'articolo 25, in particolare quelle che consentono agli Stati membri di determinare, tenuto conto della struttura delle loro greggi di pecore, la riduzione di cui al paragrafo 1 nonché quelle che consentono agli Stati membri di risolvere i problemi specifici connessi con il trasferimento dei diritti al premio di produttori che non sono proprietari delle superfici occupate dalla loro azienda.

5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri fissano un coefficiente che esprime il rapporto fra:

- a) il numero totale di animali ammissibili che hanno dato diritto al premio, presenti all'inizio di una delle campagne 1989, 1990 o 1991 nelle aziende dei beneficiari

e

- b) il numero totale di animali ammissibili che hanno dato diritto al premio nella campagna 1991.

Gli Stati membri informano la Commissione prima del 31 ottobre 1992, sull'anno da essi scelto ai fini della lettera a).

2069/92 art. 1.2

6. Gli Stati membri ricalcolano i limiti individuali in modo da ridurre del 50 % i quantitativi superiori ai limiti di 1 000 capi e di 500 capi di cui all'articolo 5, paragrafo 7. Questi nuovi limiti sono applicabili a decorrere dalla campagna 1995.

233/94 art. 1.2
(adattato)

Articolo 7

1. Ciascuno Stato membro costituisce una riserva nazionale iniziale pari al minimo all'1 % e al massimo al 3 % della somma dei limiti individuali applicabili ai produttori la cui azienda è situata nel suo territorio. La riserva nazionale riceve anche i diritti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera b).

Per la Germania la riserva nazionale iniziale è calcolata in base al numero totale della somma dei limiti individuali applicabili ai produttori la cui azienda è situata nei vecchi *Länder* tedeschi. La riserva concerne soltanto questi produttori.

2069/92 art. 1.2

Articolo 5 ter

Inoltre, per l'Italia e per la Grecia, è istituita una riserva speciale con un limite massimo di 600 000 diritti per ciascuno dei due Stati membri, destinata a permettere la concessione di diritti supplementari ai produttori vittime della situazione creata a causa della coincidenza, nel corso della campagna 1991, della modifica delle condizioni di ammissibilità degli animali ammessi al beneficio del premio, da una parte, e dell'istituzione del regime dei limiti individuali di garanzia per produttore che si basa sul numero di premi versati nel corso della stessa campagna, dall'altra.

La Commissione verifica che la concessione dei diritti supplementari da prevedere sia limitata ai produttori interessati evitando tuttavia che essi finiscano per ottenere un numero di diritti maggiore di quello che sarebbe stato loro attribuito qualora non si fosse verificata la situazione di cui al terzo comma.

Fatta salva tale verifica e entro i limiti della riserva speciale di cui al terzo comma, la riserva nazionale costituita a norma del presente articolo è maggiorata di un importo corrispondente alla somma dei diritti supplementari da attribuire; tale aumento non ha alcuna incidenza sulla riserva addizionale di cui al paragrafo 3.

1265/95 art. 1.2
(adattato)

2. Gli Stati membri utilizzano le riserve nazionali per la concessione, nei limiti delle medesime, di diritti, in particolare ai produttori in appresso indicati:

- a) produttori che hanno presentato una domanda di premio anteriormente alla campagna 1992 e hanno comprovato all'autorità competente che l'applicazione dei limiti, conformemente all'articolo 6, comprometterebbe la validità economica della loro azienda, tenuto conto dell'esecuzione di un programma di investimenti nel settore ovino/caprino stabilito anteriormente al 1° gennaio 1993;
- b) produttori che hanno presentato a titolo della campagna 1991 una domanda di premio che, per circostanze eccezionali, non corrisponde alla situazione reale, quale risulta dalle campagne precedenti;
- c) i produttori che hanno presentato regolarmente una domanda di premio, senza aver presentato una tale domanda a titolo della campagna 1991;
- d) produttori che presentano una domanda di premio per la prima volta durante la campagna 1993 o nelle campagne successive;
- e) produttori che hanno acquisito una parte delle superfici precedentemente riservate all'allevamento ovino e/o caprino da altri produttori.

3. È istituita una riserva addizionale, pari all'1 % della somma dei limiti individuali dei produttori nelle zone svantaggiate di ogni Stato membro; questa riserva viene assegnata unicamente ai produttori nella stessa zona, secondo criteri che saranno stabiliti dagli Stati membri.

Per la Germania la riserva nazionale addizionale è pari all'1 % della somma dei limiti individuali applicabili ai produttori la cui azienda è situata nelle zone svantaggiate dei vecchi *Länder*. Tale riserva concerne soltanto questi produttori.

4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera f), le modalità d'applicazione dell'articolo 6 e del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 25.

Secondo la stessa procedura sono adottate le misure applicabili qualora in uno Stato membro la riserva nazionale non sia utilizzata.

2069/92 art. 1.2

(adattato)

Articolo 8

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, per i nuovi *Länder* della Germania:

- a) è fissato un limite regionale di 1 milione di animali ammissibili;

1589/96 art. 1.1

Articolo 5 quater

b) la Germania stabilisce le condizioni di distribuzione di questo limite e la sua ripartizione regionale.

1589/96 art. 1.1

2. Al più tardi a partire dalla campagna di commercializzazione 2000, la Germania applica nei territori dei nuovi *Länder* le disposizioni relative al limite individuale per produttore applicabili nel resto della Comunità, fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo.

Ai fini della concessione del premio di cui all'articolo 5, la Germania comunica a ciascun produttore il rispettivo limite individuale. Quest'ultimo viene stabilito in base al numero di pecore per le quali è stato pagato il premio relativamente alla campagna di commercializzazione che precede l'anno in cui è stato notificato al produttore il rispettivo limite individuale.

3. In caso di circostanze naturali che abbiano determinato il mancato versamento o un versamento ridotto del premio per l'anno di riferimento, è preso in considerazione il numero di capi corrispondente ai versamenti effettuati nella campagna più recente. In caso di mancato versamento o di versamento ridotto del premio per l'anno di riferimento a seguito dell'applicazione delle sanzioni a tal fine previste, è preso in considerazione il numero di capi constatato all'atto del controllo che ha dato luogo a dette sanzioni.

4. Qualora la somma totale dei limiti individuali dei produttori le cui aziende sono situate nei nuovi *Länder* della Germania sia inferiore al limite regionale fissato per tale territorio, i diritti residui sono aggiunti alla riserva nazionale della Germania di cui all'articolo 7, paragrafo 1. La nuova riserva così costituita si applica a tutto il territorio della Germania.

5. La Commissione adotta, se del caso, le norme di attuazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 25.

Articolo 9

233/94 art. 1.3

Articolo 5 quinquies

Gli Stati membri possono applicare opportune misure di protezione dell'ambiente in funzione della situazione specifica dei terreni utilizzati per l'allevamento degli animali della specie ovina o caprina che possono beneficiare del regime di premi.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità stabiliscono, in caso di inosservanza di dette misure, opportune sanzioni in proporzione alla gravità delle conseguenze ambientali. Le sanzioni possono consistere in una riduzione o, se del caso, nella soppressione dei benefici derivanti dai regimi di premi rispettivi. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate in applicazione del presente articolo.



Articolo 10

95/1/CE, Euratom, CEECA Articolo 5 sexies

1. In deroga all'articolo 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, lettera a), 5 e 6, per l'Austria, la Finlandia e la Svezia è stabilito un massimale complessivo per la concessione del premio di cui all'articolo 5. Il numero totale dei diritti compresi in tale massimale è stabilito in:

- 205 651 per l'Austria,
- 80 000 per la Finlandia,
- 180 000 per la Svezia.

Tali cifre comprendono sia i quantitativi da attribuire inizialmente sia le riserve fissate da detti Stati membri.

2. In base ai massimali di cui al paragrafo 1, ai produttori di Austria, Finlandia e Svezia sono attribuiti i limiti individuali:

(adattato)

- entro il 31 dicembre 1996 per l'Austria,
- entro il 31 dicembre 1995 per la Finlandia e la Svezia.

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare le necessarie misure transitorie e di adattamento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 25.

Articolo 11

3013/89

Articolo 6

Possono essere adottate misure d'intervento sotto forma di aiuti all'ammasso privato per le carcasse di agnelli e loro tagli.

Articolo 12

Articolo 7

1. Qualora:

- il prezzo constatato conformemente all'articolo 4, da un lato,
- il prezzo di mercato di una zona di quotazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dall'altro,

siano inferiori al 90 % del prezzo di base stagionalizzato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e rischino di mantenersi a tale livello, per la zona di quotazione in questione possono essere decisi gli aiuti all'ammasso privato di cui all'articolo 11.

2. Qualora:

1589/96 art. 1.2

- il prezzo constatato a norma dell'articolo 4, da un lato,
- il prezzo di mercato di una zona di quotazione, dall'altro,

siano inferiori al 70 % del prezzo di base stagionalizzato e rischino di mantenersi a tale livello, per la zona di quotazione in questione possono essere decisi gli aiuti all'ammasso privato di cui all'articolo 11. In tal caso essi sono decisi mediante una procedura di gara.

1589/96 art. 1.2

È tuttavia possibile decidere di concedere questi aiuti nell'ambito di una procedura di fissazione anticipata qualora si rivelasse necessario un ricorso urgente all'ammasso privato dovuto ad una situazione di mercato particolarmente difficile in una o più zone di quotazione. In tal caso, questa procedura può essere decisa soltanto per le zone di quotazione in cui tale situazione di mercato è già stata constatata.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

3013/89

4. Secondo la procedura prevista all'articolo 25:

a) vengono determinati i prodotti e le qualità ammessi all'ammasso privato;

b) è decisa l'applicazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2;

1741/91 art. 1

c) vengono decisi gli aiuti all'ammasso privato, i quantitativi accettati e la scadenza della loro applicazione;

3013/89

d) vengono stabilite le altre modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare le condizioni per l'applicazione delle misure d'intervento.

Articolo 13

Articolo 8

1. Il quantitativo massimo garantito è fissato a 63 400 000 capi di pecore.

2. Per ciascuna campagna di commercializzazione:

— quando la stima del patrimonio ovino di una campagna supera il quantitativo massimo garantito per tale campagna, il premio di cui all'articolo 5 viene ridotto, sia per le pecore che per le capre, in misura pari all'incidenza sul prezzo di base di un coefficiente che rappresenta l'1 % di diminuzione del prezzo di base per ciascuna unità percentuale di superamento del livello massimo garantito;

— se, applicando il meccanismo previsto al primo trattino al patrimonio ovino effettivamente constatato per la precedente campagna, si ottiene un importo del premio diverso da quello che è stato calcolato, la correzione viene effettuata al momento della fissazione del premio per pecora definitivo per la campagna considerata o, se non si è proceduto alla correzione, se ne terrà conto nel calcolo del premio per la campagna successiva.

3013/89

Al momento della stima e della constatazione del patrimonio ovino, non si tiene conto degli ovini allevati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

3577/90 art. 1

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda il coefficiente e l'importo di cui al paragrafo 2, sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 25.

3013/89

4. Tuttavia, a decorrere dalla campagna 1993, il coefficiente di riduzione del prezzo di base di cui al paragrafo 2 è del 7 %.

2069/92 art. 1.3

CAPO III

3290/94 art. 1

Regime degli scambi con i paesi terzi

Titolo II

Articolo 14

Articolo 9

1. Tutte le importazioni ed esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.

Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione dell'articolo 17.

Il titolo di importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisita, salvo in caso di forza maggiore, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

2. L'elenco dei prodotti per i quali è richiesto un titolo di esportazione, il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 25.

Articolo 15

Articolo 10

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più di questi prodotti è soggetta al pagamento di un dazio all'importazione addizionale se sono soddisfatte le condizioni stabilite dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso ai sensi dell'articolo 228 del trattato nell'ambito di negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all'importazione addizionale sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.

I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in particolare in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni che precedono quello in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.

3. I prezzi d'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi d'importazione cif della partita in questione.

I prezzi all'importazione cif sono verificati a tale fine in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione del prodotto.

4. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 25. Tali modalità riguardano segnatamente:

- a) la determinazione dei prodotti ai quali sono applicati dazi all'importazione addizionali ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura;
- b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in conformità all'articolo 5 di detto accordo.

Articolo 17

Articolo 12

1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù degli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, sono aperti e gestiti secondo le modalità adottate in base alla procedura descritta all'articolo 25.

2. La gestione dei contingenti può effettuarsi mediante l'applicazione di uno dei seguenti metodi o di una loro combinazione:

- a) metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «primo arrivato, primo servito»);

- b) metodo di ripartizione in proporzione dell'entità delle richieste all'atto della presentazione delle domande (secondo il cosiddetto metodo «dell'esame simultaneo»);
- c) metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il cosiddetto metodo «produttori tradizionali/nuovi arrivati»).

3290/94 art. 1

Possono essere stabiliti altri metodi appropriati.

Essi devono comunque evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. Il metodo di gestione stabilito tiene conto, ove risulti opportuno, dei bisogni di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, pur potendo ispirarsi ai metodi applicati nel passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su base annua e, se necessario, secondo lo scaglionamento appropriato, e, se del caso:

- a) comprendono disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine del prodotto, nonché, ove opportuno, il mantenimento delle correnti tradizionali degli scambi,
- b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
- c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli di importazione.

Articolo 18

1. Nella misura necessaria al corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, può in casi particolari escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo per i prodotti di cui all'articolo 1.

2. In deroga al paragrafo 1, se la situazione di cui allo stesso paragrafo si presenta straordinariamente urgente e il mercato comunitario subisce o rischia di subire perturbazioni a motivo del regime di perfezionamento attivo o passivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, decide le misure necessarie che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui durata di validità non può essere superiore a sei mesi, e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.

Articolo 13

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.

3290/94 art. 1

Articolo 19

Articolo 14

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

- a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
- b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa all'importazione o misure di effetto equivalente.

Articolo 20

Articolo 15

1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le modalità generali d'applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti in cui gli Stati membri possono prendere misure cautelative.

2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.

4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato.

CAPO IV
Disposizioni generali

Articolo 21

Per tener conto delle limitazioni alla libera circolazione che potrebbero essere causate dall'applicazione di misure intese a combattere il diffondersi di malattie degli animali, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 25, misure eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni. Queste misure possono essere adottate soltanto entro i limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato.

Articolo 22

Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 23

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento.

Le modalità di comunicazione e di diffusione dei dati vengono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 25.

Articolo 24

È istituito un comitato di gestione «ovini-caprini», in appresso denominato «comitato», composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 25

1. Qualora sia fatto riferimento alla procedura definita al presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente per iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3013/89

Titolo IV

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 29

(adattato)

Articolo 30

95/1/CE, Euratom, CECA

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se esse non sono conformi al parere del comitato, esse vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla data di tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 26

Il comitato può esaminare qualunque altro problema sollevato dal suo presidente, per iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 27

Il presente regolamento deve essere applicato in modo da tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi enunciati agli articoli 39 e 110 del trattato.

Articolo 28

L'allegato I del presente regolamento può essere modificati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 29

Il regolamento (CEE) n. 3013/89 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato II, parte A.

Articolo 30

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

3013/89
(adattato)

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 33

ALLEGATO I

3013/89

1. FRANCIA: Corsica.
2. GRECIA: L'intero territorio.
3. ITALIA: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
4. SPAGNA: Le seguenti comunità autonome: Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-la Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia (eccettuate le province di La Coruña e Lugo), Madrid, Murcia, La Rioja, Valencia e le isole Canarie.
5. PORTOGALLO: L'intero territorio, eccetto le Azzore e Madera.

1601/92 art. 1.4

ALLEGATO II

Parte A

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 3013/89	Presente regolamento
—	CAPO I
Articolo 1	Articolo 1
—	CAPO II
Articolo 2	Articolo 2
Titolo I	—
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5, paragrafi da 1 a 4	Articolo 5, paragrafi da 1 a 4
Articolo 5, paragrafo 5, primo comma, primo trattino	Articolo 5, paragrafo 5, primo comma, lettera a)
Articolo 5, paragrafo 5, primo comma, secondo trattino	Articolo 5, paragrafo 5, primo comma, lettera b)
Articolo 5, paragrafo 5, primo comma, secondo trattino, lettera a)	Articolo 5, paragrafo 5, primo comma, lettera b), primo trattino
Articolo 5, paragrafo 5, primo comma, secondo trattino, lettera b)	Articolo 5, paragrafo 5, primo comma, lettera b), secondo trattino
Articolo 5, paragrafo 5, secondo comma	Articolo 5, paragrafo 5, secondo comma
Articolo 5, paragrafi da 6 a 10	Articolo 5, paragrafi da 6 a 10
Articolo 5 bis, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 5 bis, paragrafo 4, lettere da a) a d)	Articolo 6, paragrafo 4, frase iniziale, lettere da a) a d)
Articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera e), primo comma	Articolo 6, paragrafo 4, lettera e)
Articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera e), secondo comma	—
Articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera f)	Articolo 6, paragrafo 4, lettera f)
Articolo 5 bis, paragrafo 5	Articolo 6, paragrafo 5
Articolo 5 bis, paragrafo 6	Articolo 6, paragrafo 6
Articolo 5 ter, paragrafo 1, primo comma	Articolo 7, paragrafo 1, primo comma
Articolo 5 ter, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 5 ter, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma
Articolo 5 ter, paragrafo 1, quarto comma	—
Articolo 5 ter, paragrafo 1, quinto comma	—
Articolo 5 ter, paragrafo 1, sesto comma, prima parte della frase	—
Articolo 5 ter, paragrafo 1, sesto comma, parte della frase a partire dalla seconda virgola	Articolo 7, paragrafo 1, quarto comma
Articolo 5 ter, paragrafo 1, settimo comma	Articolo 7, paragrafo 1, quinto comma
Articolo 5 ter, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 5 ter, paragrafo 3	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 5 ter, paragrafo 4, primo comma	Articolo 7, paragrafo 4, primo comma
Articolo 5 ter, paragrafo 4, secondo comma, primo trattino	Articolo 7, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 5 ter, paragrafo 4, secondo trattino	—

Regolamento CEE n. 3013/89	Presente regolamento
Articolo 5 ter, paragrafo 5	—
Articolo 5 quater	Articolo 8
Articolo 5 quinquies	Articolo 9
Articolo 5 sexies	Articolo 10
Articoli 6, 7 e 8	Articoli 11, 12 e 13
Titolo II	CAPO III
Articoli 9, 10 e 11	Articoli 14, 15 e 16
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 17, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 2, primo comma, primo trattino	Articolo 17, paragrafo 2, primo comma, lettera a)
Articolo 12, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino	Articolo 17, paragrafo 2, primo comma, lettera b)
Articolo 12, paragrafo 2, primo comma, terzo trattino	Articolo 17, paragrafo 2, primo comma, lettera c)
Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 17, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 17, paragrafo 2, terzo comma
Articolo 12, paragrafo 3	Articolo 17, paragrafo 3
Articolo 12, paragrafo 4	Articolo 17, paragrafo 4
Articolo 13	Articolo 18
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 19, paragrafo 1
Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino	Articolo 19, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino	Articolo 19, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 15	Articolo 20
Titolo III	—
Articoli da 21 a 25	—
Titolo IV	CAPO IV
Articolo 26	Articolo 21
Articolo 27	Articolo 22
Articolo 28	Articolo 23
Articolo 29, paragrafo 1	Articolo 24
Articolo 29, paragrafo 2	—
Articolo 30	Articolo 25
Articolo 31	Articolo 26
Articolo 32	Articolo 27
Articolo 33	Articolo 28
—	Articolo 29
—	Articolo 30
Allegato I	Allegato I
Allegato II	—
—	Allegato II

Parte B

Regolamenti modificatori del regolamento (CEE) n. 3013/89

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pagina	data
Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio del 4 dicembre 1990	L 353	23	17. 12. 1990
Regolamento (CEE) n. 1741/91 del Consiglio del 13 giugno 1991	L 163	41	26. 6. 1991
Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio del 15 giugno 1992	L 173	13	27. 6. 1992
Regolamento (CEE) n. 2069/92 del Consiglio del 30 giugno 1992	L 215	59	30. 7. 1992
Regolamento (CEE) n. 3890/92 della Commissione del 28 dicembre 1992	L 391	51	31. 12. 1992
Regolamento (CEE) n. 363/93 del Consiglio del 10 febbraio 1993	L 42	1	19. 2. 1993
Regolamento (CE) n. 233/94 del Consiglio del 24 gennaio 1994	L 30	9	3. 2. 1994
Regolamento (CE) n. 1096/94 della Commissione dell'11 maggio 1994	L 121	9	12. 5. 1994
Regolamento (CE) n. 1886/94 del Consiglio del 27 luglio 1994	L 197	30	30. 7. 1994
Regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994	L 349	105	31. 12. 1994
Regolamento (CE) n. 1265/95 del Consiglio del 29 maggio 1995	L 123	1	3. 6. 1995
Regolamento (CE) n. 1589/96 del Consiglio del 30 luglio 1996	L 206	25	16. 8. 1996

ISSN 0254-1505

COM(98) 88 def.

DOCUMENTI

IT

03 10 01

N. di catalogo : CB-CO-98-093-IT-C

ISBN 92-78-31176-6

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo